

82

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Gennaio 1867.  
dal Ministro Di Agricoltura Ind. e Comm.

OGGETTO

Relatore

Fogazzaro

Approvata nella tornata del 5. Dic.

1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(DE BLASIS)

nella tornata del 1° giugno 1867

Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova della  
legge 6 luglio 1862, numero 680 per l'istituzione e  
l'ordinamento della Camera di commercio.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                   |        |                  |
|--------|-------------------|--------|------------------|
| Uff. 1 | <i>Bembo</i>      | Uff. 6 | <i>Pegazzaro</i> |
| " 2    | <i>Marcello</i>   | " 7    | <i>Concini</i>   |
| " 3    | <i>Woyfango</i>   | " 8    | <i>Parisi</i>    |
| " 4    | <i>Sobertiani</i> | " 9    | <i>Curti</i>     |
| " 5    | <i>Genassi</i>    |        |                  |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- Presidente *Pegazzaro*  
 Segretario *Melpadga*  
 Relatore *Pegazzaro*

PRESENTATA LA RELAZIONE

*il 11 Luglio 1867*

Approvata la Legge nella tornata del *9 settembre 1867*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>10.00</i>	del	<i>9 Luglio</i>	nel	<i>Quadr. 1°</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(DE BLASIS)

*nella tornata del 1° giugno 1867*

**Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova della legge 6 luglio 1862, numero 680 per l'istituzione e l'ordinamento della Camera di commercio.**

SIGNORI! — L'articolo di legge, che io propongo alla vostra sanzione, ha per iscopo di estendere alle provincie Venete la legge 6 luglio 1862, n° 680, che ordina le Camere di commercio. Queste istituzioni, che rappresentano il ceto commerciale nei centri più industriosi ed attivi, hanno già da noi portati buoni frutti e maggiori se ne attendono quando il moto economico del paese avrà preso un più regolare indirizzo.

Le provincie Venete non erano prive di siffatto genere di istituzioni, ma la legge austriaca del 18 marzo 1850, quantunque si proponesse un identico scopo, differisce dalla nostra e pel modo di elezione delle Camere e per la sfera di attribuzioni, che loro sono concesse.

Non fa bisogno di dire che la legge italiana è meglio informata allo spirito di libertà ed ammette gli stranieri commercianti, e che essa concede a queste rappresentanze una piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 14 della legge lascia al potere esecutivo la facoltà di recare nel modo di ripartimento delle sezioni elettorali le innovazioni che si stimassero neces-

sarie. Giusta quanto mi consta i soli richiami elevatissimi contro le disposizioni della legge 6 luglio 1862 si riferiscono a questo punto, intorno al quale sarà dunque facile il provvedere. Nel prossimo ottobre fra i temi che si propongono alla discussione del Congresso delle Camere di commercio v'ha pur quello del loro ordinamento e delle loro attribuzioni, sicchè se dai dibattimenti venissero indicate altre modificazioni, potranno queste essere accolte e formare oggetto di qualche nuova proposta di legge. Ma intanto io non ho creduto di dover più oltre ritardare l'applicazione di un provvedimento richiesto dalla necessità dell'unificazione legislativa, e che i Veneti stessi ed il ceto commerciale in specie di quelle provincie, dimandano. Essi chiedono infatti di poter sostituire all'antica costituzione delle Camere di commercio l'ordinamento italiano più liberale e più consono alla nostra legislazione.

**PROGETTO DI LEGGE**

---

**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della nazione

**RE D'ITALIA.**

---

*Articolo unico.*

La legge 6 luglio 1862, numero 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti, è estesa alle provincie Venete ed a quella di Mantova.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BEMBO, MARCELLO, MORPURGO, SEBASTIANI, TENANI,  
FOGAZZARO, CONCINI, PAINI, CURTI

sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

*nella seduta del 1° giugno 1867*

Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova della  
legge 6 luglio 1862, numero 680 per l'istituzione e  
l'ordinamento della Camera di commercio.

Tornata dell'11 luglio 1867

SIGNORI! — I commissari nominati dagli uffici della Camera a riferire sul progetto di legge proposto alla vostra sanzione, il quale ha per iscopo di estendere alle provincie venete ed a quella di Mantova la legge 6 luglio 1862, n° 680, sulla istituzione ed ordinamento delle Camere di commercio, ebbero tutti il mandato di accettare la legge così com'è proposta dal signor ministro, siccome provvedimento richiesto dalla necessità della unificazione legislativa, e sollecitato da buona parte del ceto commerciale di quelle provincie, per la ragione che alcuni di questi istituti colà vigenti, appunto perchè nel concetto di tutti destinati ad essere trasformati in relazione alla nuova legislazione, male o punto funzionavano.

Quindi è che la vostra Commissione non s'indugiò a far notare come le differenze che corrono fra la legge austriaca del 18 marzo 1850 e la legge italiana 6 luglio 1862, che le deve essere sostituita, facciano forse preferibile quella a questa, se non nella base elettiva e nella indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni,

certamente per la più larga sfera di attribuzioni ed anche pel maggior numero di membri componenti, che la legge austriaca accorda alle Camere di commercio.

La Commissione fu inoltre confermata nel suo proposito di non portare modificazioni alla legge in questa occasione dalla relazione ministeriale che accompagnava il progetto. La quale, prevenendo in parte gli appunti da noi suesposti, ci avverte che nel congresso annuale delle Camere di commercio (congressi provvidamente istituiti colla circolare 4 febbraio 1865 del ministro Torelli) da tenersi nel prossimo ottobre, fra i temi che si propongono alla discussione v'ha pur quello del loro ordinamento e delle loro attribuzioni. Egli è evidente che una proposta di modificazioni alla legge, la quale parta da un congresso delle rappresentanze legali del ceto industriale e mercantile di tutta Italia, è ben altrimenti autorevole di una proposta che sullo stesso argomento vi venisse da noi. Perciò, onde rendere più completo un tale congresso, e perchè nelle sue deliberazioni possa giovare anche della scienza ed esperienza dei commercianti delle provincie venete e di Mantova, e per tal modo dirsi l'espressione vera di tutto il commercio italiano, la vostra Commissione manifesta qui il desiderio che il ministro, senza aspettare che la presente legge venga promulgata, invii a quelle Camere di commercio i temi proposti alla discussione del congresso, e le inviti a mandarvi i loro rappresentanti.

Una difficoltà si affacciava per la immediata estensione di questa legge a quelle provincie. Ed era: la considerazione che, a supplire alla totale mancanza od alla parziale deficienza di patrimonio delle Camere di commercio, la legge italiana ed il decreto 10 agosto 1865, numero 2441 del Ministero delle finanze e la circolare 3 novembre 1865 pure dello stesso Ministero, accordarono loro la facoltà di imporre, prescrivendo anche il modo di esazione, centesimi addizionali su tasse che, se furono estese a quelle provincie, non furono però ancora attuate nelle forme che permettano l'applicazione dell'imposta addizionale nei modi prescritti. Ma la vostra Commissione riflettendo che all'epoca nella quale la legge sarà per essere promulgata, le tasse di già stanziare per i bilanci dell'anno in corso saranno in gran parte esatte, e gli esercizi pressochè chiusi, non credette che fosse il caso di fare una disposizione particolare da essere aggiunta come transitoria all'unico articolo di legge.

Bensì, visti i molteplici decreti e le circolari declaratorie che fanno seguito a questa legge, delle quali non si può dire che si limitino sempre alle materie pura-

mente regolamentari, si permette di raccomandare al signor ministro di agricoltura, industria e commercio che nelle modificazioni alla legge che, in seguito alle deliberazioni dei congressi delle Camere di commercio, per avventura dovesse presentare al Parlamento, vi abbia a comprendere nel testo tutte quelle successive disposizioni che per decreto o circolare vi hanno portato deroga od aggiunta, perchè una legge non abbia a trovare il proprio complemento fuori di se stessa.

Premesse queste avvertenze, la vostra Commissione vi sottopone il progetto ministeriale perchè vogliate approvarlo.

**FOGAZZARO, relatore.**



~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

La legge 6 luglio 1862, numero 680, per l'istituzione  
e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti, è  
estesa alle provincie venete ed a quella di Mantova.

*Approvato nella seduta del 3. Aprile 1864.*

*P. H. B.*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

*Identico al qui contro.*